

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

condizioni del patrimonio immobiliare rappresentano un dato conoscitivo fondamentale per la compiuta realizzazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica²³.

Più di recente, in aggiunta agli interventi in corso e sostenuti dalle risorse messe a disposizione per garantire sotto diversi aspetti la funzionalità dell'edilizia scolastica, sono stati previsti ulteriori strumenti finanziari per garantire interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane: articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 38-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che stanziava risorse pari a 90 milioni per gli anni 2020 e 2021 e 225 milioni dal 2022 al 2034.

Successivamente l'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha incrementato lo stanziamento già disposto con l'articolo 38-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dell'importo complessivo di 1.125 milioni di euro per le annualità dal 2021 al 2024 e ha esteso la possibilità di finanziamento anche agli enti di decentramento regionale. Lo stato di attuazione di tali interventi potrà essere verificato solo in futuro trattandosi di risorse proiettate nei prossimi anni.

L'edilizia scolastica ha formato oggetto di specifiche misure anche in relazione all'emergenza sanitaria in atto. In particolare, l'articolo 232, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha stabilito che al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fosse incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020.

Anche nell'anno scolastico 2019/2020 sono proseguite le azioni intraprese sulla base del decreto legislativo n. 63 del 2017 per rafforzare le misure adottate dalle Regioni per supportare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e prevenire il fenomeno della dispersione. La finalità è quella di garantire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado.

La Corte ha ripetutamente posto l'accento sulle forti ripercussioni che la dispersione scolastica determina sul tessuto sociale ed economico del Paese e, nonostante si sia registrato nell'ultimo decennio un significativo calo del tasso di abbandono al 13,5 per cento (2019) ed un avvicinamento agli obiettivi dell'Agenda Europa 2020 fissati al livello del 10 per cento, restano forti gli squilibri territoriali, in particolare con Sicilia (22,4 per cento), Campania (17,3 per cento), Sardegna (17,8 per cento), Puglia (17,9 per cento), Calabria (19 per cento) e Valle D'Aosta (14,3 per cento).

Sempre nel campo delle azioni rivolte a tutelare e a favorire il diritto allo studio, nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, sono stati realizzati specifici interventi di supporto alle istituzioni scolastiche per ampliare la proposta didattica e formativa extracurricolare destinata alla crescita armonica dei bambini e degli adolescenti, principalmente in aree di periferia caratterizzate da un ambiente sociale, economico e culturale svantaggiato. Le attività hanno visto coinvolti circa diecimila studenti e risorse per 700 mila euro. Nel corso dell'anno 2020, e per l'anno scolastico 2020/2021 gli interventi finanziati hanno assorbito 1,5 milioni di euro.

²³ La programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica 2108-2020 è stata approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615 e successivamente rettificata con riferimento ad alcune Regioni con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849.

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

3.1.3. Il programma “Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale”

Il programma “Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale” non ha beneficiato di incrementi da decreti Covid-19 e registra stanziamenti definitivi pari a 49,9 milioni di euro, con un incremento dell’1 per cento rispetto agli stanziamenti iniziali. Gli impegni si attestano a 49,5 milioni in aumento del 51,6 per cento rispetto al 2019, restano invece stabili i pagamenti sia di competenza sia totali rispetto all’anno precedente, in quanto ai residui finali si attestano a 16,2 milioni di euro.

Le risorse sono quasi completamente assegnate al capitolo 1464, denominato Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, compresi gli Istituti tecnici superiori (ITS), che al pg. 1 registra risorse pari a 33,9 milioni e al pg. 2 risorse per un ammontare di 15 milioni.

Va ricordato che la legge n. 160/2019 ha disposto, per il 2020, che una quota del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore, pari a 15 milioni, è destinata a investimenti in conto capitale non inferiori a 400 mila²⁴ euro per interventi infrastrutturali di sedi e laboratori, coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. La suddetta previsione è finalizzata a favorire, mediante il sistema degli ITS, la diffusione soprattutto delle tecnologie innovative ritenute necessarie per accompagnare e sostenere la competitività del sistema produttivo italiano. Tali risorse, per le finalità richiamate, sono state impegnate dal Ministero dell’istruzione con DDG n. 2130 del 21 dicembre 2020 ed è stato previsto che, in ogni fase del procedimento le due Amministrazioni coinvolte possano effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, presso la sede del beneficiario, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare l’effettiva acquisizione dei beni, il rispetto delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell’agevolazione concessa, la veridicità delle dichiarazioni fornite dal beneficiario, nonché la sussistenza e la regolarità della documentazione prodotta. Peraltro, nel caso di mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti, sono previsti alcuni motivi di revoca delle agevolazioni concesse.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto che, a partire dall’anno 2020, con frequenza biennale, sono aggiornati, anche ai fini dell’istituzione di nuovi ITS o dell’eventuale accorpamento di quelli già istituiti, sia gli standard organizzativi delle strutture sia i percorsi didattici, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze innovative delle realtà produttive a vari livelli territoriali.

In attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 160/2019, articolo 1, commi 410, 411, 412, nonché della legge n. 145/2018, articolo 1, commi 465, 466 e 467, con d.m. 14 luglio 2020, n. 63, registrato dalla Corte dei conti il 22 luglio 2020 n. 1639, sono stati definiti i criteri di riparto della somma complessiva disponibile, pari a 32,7 milioni, a valere sul Fondo per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, per l’anno 2020 e gli indirizzi di programmazione nazionale del sistema ITS.

Successivamente, con DDG n. 863 del 23 luglio 2020, l’Amministrazione ha erogato le risorse secondo il piano di riparto, riservando per le misure nazionali di sistema, tra cui le azioni di orientamento e i progetti di supporto alla diffusione a tutti gli ITS di attività che favoriscano l’acquisizione di competenze abilitanti all’utilizzo di strumenti avanzati e di metodi, come il *design thinking*, per Industria 4.0 e per il trasferimento tecnologico alle imprese, la quota del 2 per cento, pari a euro 654.689,00, così come previsto dall’articolo 12, punto 5, del dPCM 25 gennaio 2008 e indicato dall’art. 2, comma 2, del d.m. 14 luglio 2020, n. 63.

²⁴ Le spese ammissibili devono riferirsi a investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 iscritti nell’attivo di bilancio, assunti per l’importo risultante dai documenti di spesa relativi all’acquisto di beni strumentali, materiali e immateriali, con caratteristiche coerenti all’uso delle tecnologie abilitanti e funzionali ai processi di innovazione tecnologica 4.0; di macchinari, impianti, attrezzature varie, programmi informativi e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione necessari per l’attivazione di corsi che utilizzano le tecnologie abilitanti svolti in modalità *distance learning*. Trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di agevolazione, a seguito della verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilità della Fondazione richiedente, della completezza della domanda e dell’ammissibilità delle spese esposte, con provvedimento a firma congiunta del Direttore generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico e del Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione, è determinato l’importo delle spese ammissibili e del contributo concedibile per ciascun ITS beneficiario.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

La ripartizione delle risorse complessive da destinare agli ITS a titolo di premialità è stata pari a 9,6 milioni, corrispondente al 30 per cento delle risorse e definita in relazione ai corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2019, con riferimento ai risultati delle azioni di monitoraggio e valutazione. Le risorse, corrispondenti al 70 per cento e pari a 22,5 milioni di euro, sono state attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), dell'Accordo in Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, come riportato nell'allegato 3 al decreto. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle Regioni ai piani triennali di attività degli ITS per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali assegnate a ciascuno di essi.

Con riferimento all'istruzione professionalizzante va menzionato il processo di attuazione del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61²⁵ in cui l'Amministrazione si è impegnata ad emanare una serie di decreti²⁶, ponendosi l'obiettivo di ripensare l'assetto ordinamentale degli istituti professionali per superare le criticità emerse in tale ambito a seguito dell'attuazione del d.P.R. 87/2010.

L'obiettivo perseguito mira a porre le basi per consolidare e raccordare, in una prospettiva sistemica, l'area *Vocational Educational and Training* (VET), inclusiva dei percorsi formativi a carattere professionalizzante, cercando di trovare un punto di congiunzione in uno scenario che vede da un lato un'utenza che esprime una domanda di formazione e di esperienze significative in cui riconoscere le proprie potenzialità e valorizzare il proprio talento, dall'altro un sistema economico e professionale nazionale trainato dalla competizione globalizzata e dall'evoluzione crescente del lavoro, conseguente alla trasformazione digitale 4.0, che richiede competenze sempre più elevate anche nelle figure intermedie inserite nelle strutture produttive.

Nel sistema educativo del nostro Paese, di fronte a questa duplice sfida, l'Istruzione professionale è chiamata a configurare la propria offerta verso un nuovo curriculum. Tuttavia, devono ancora essere definiti sia il modello di certificazione delle competenze, con riferimento alle unità di apprendimento previsto dall'art. 5, comma 1, lettera g) del decreto su indicato sia i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali; il Ministero riferisce che i decreti non sono stati attualmente emanati, anche se un Gruppo di lavoro interistituzionale opera in tal senso.

²⁵ La legge n. 107 del 13 luglio 2015, all'articolo 1, commi 180 e 181, lett. d), ha previsto un'apposita delega legislativa sulla "revisione dei percorsi dell'istruzione professionale" e sul "raccordo" di questi ultimi con i percorsi della IeFP. In attuazione della stessa, il Governo ha quindi proceduto all'approvazione del d.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 maggio 2017). Numerose sono state le novità apportate dalla norma, si supera la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica attraverso il rafforzamento dell'identità dell'istruzione professionale, prevedendo indirizzi di studio ispirati a un moderno concetto di occupabilità, riferito ad ampie aree di attività economiche, e non a singoli mestieri; la sovrapposizione dei percorsi dell'istruzione professionale con quelli di formazione professionale (IeFP) di competenza delle Regioni, prevedendo il raccordo tra l'istruzione professionale e le istituzioni formative; si riconosce alle scuole la possibilità di ampliare l'offerta formativa anche attraverso la realizzazione di percorsi di qualifica professionale, sempreché previsti dalla programmazione regionale; si potenziano gli indirizzi di studio quinquennali dell'istruzione professionale attraverso l'incremento delle ore di laboratorio; si prevede la presenza, su tutto il territorio nazionale, di un sistema unitario e articolato di "Scuole professionali"; si stanziavano 25 milioni per l'apprendistato.

²⁶ Accordo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Repertorio Atti del 10 maggio 2018; d.i. del 17 maggio 2018 "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. d.i. del 24 maggio 2018, n. 92 "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio per i corsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

3.1.4. I programmi “Istruzione del primo ciclo” e “Istruzione del secondo ciclo”

Nell'anno finanziario 2020, per le competenze relative al personale scolastico (docenti a tempo indeterminato, di religione, a tempo determinato distinti in annuali e fino al termine delle attività didattiche e il personale di sostegno assunto in deroga), si registra uno stanziamento definitivo pari ad euro 43,63 miliardi con un pagato complessivo pari ad euro 43,50 miliardi. Non si sono quindi registrate complessivamente eccedenze di pagato.

Si tratta, come noto, della posta finanziaria più rilevante e che, tuttavia, presenta strutturalmente minori margini di flessibilità. Anche a seguito delle variazioni disposte durante l'anno²⁷, le economie finali, pari ad euro 96,95 milioni, rappresentano solo lo 0,22 per cento di scostamento rispetto alle previsioni definitive.

I programmi sono stati interessati dai provvedimenti Covid-19 che nel corso del 2020 hanno determinato degli incrementi di risorse. Il d.l. n. 18/2020 all' art. 120, commi 4 e 7, ha autorizzato le scuole statali a sottoscrivere, per l'a.s. 2019-2020, contratti a tempo determinato, sino al termine delle attività didattiche, con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, al fine di assicurare, anche nelle scuole dell'infanzia e in quelle del primo ciclo la funzionalità degli strumenti tecnologici, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza. Con d.m. 26 marzo 2020, n. 187, è stato stabilito che gli oneri derivanti dall'intervento gravano sugli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione di cui ai capitoli n. 2354, piani gestionali 3 e 4.

Lo stesso decreto ministeriale ha autorizzato la spesa di 43,5 milioni per il 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personale, con d.m. n. 186 del 26 marzo 2020 le risorse sono state iscritte al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Nell'ambito delle spese che fanno riferimento al fondo per il finanziamento delle istituzioni scolastiche nel 2020 si registra l'esternalizzazione dei servizi di pulizia delle scuole ed il cosiddetto programma “scuole belle”.

Nello specifico degli impatti sul bilancio va segnalato che l'art. 2, comma 5, del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ha spostato alla data del 29 febbraio 2020 il termine finale, originariamente fissato al 31 dicembre 2019, entro il quale proseguono gli appalti di pulizia e gli interventi di decoro. Sono stati impegnati 32 milioni per i servizi di manutenzione e decoro e 56,69 milioni per i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari anche al fine di assicurarli nelle scuole nel periodo gennaio -febbraio 2020, nonché di garantire gli effettivi livelli occupazionali della platea dei lavoratori impiegati negli appalti relativi alle pulizie nelle istituzioni scolastiche. A tal fine è stato, infatti, finanziato il programma di manutenzione e decoro degli immobili adibiti ad istituzioni scolastiche.

Altra finalità di rilievo assegnata al Fondo riguarda le spese per le supplenze brevi del personale docente ed ATA e, in particolare per l'anno 2020, per l'attivazione di incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato assunto al fine di consentire lo svolgimento dell'a.s. 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria²⁸.

²⁷ Variazione di bilancio in attuazione d.l. n. 123/2019 “recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici” (DMT 4284), in particolare l'articolo 9-*decies*; variazione di bilancio in applicazione d.l. n. 126 /2019 “recante misure straordinarie in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti” (DMT 15847); variazione di bilancio per provvedere al riparto del fondo da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia (capitolo 1280), in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 613 della legge n. 205/2017 e nell'articolo 1, comma 266 della legge n.160/2019 (DRGS 206576).

²⁸ Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 231-*bis* del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, *inter alia*, la possibilità per i dirigenti degli uffici scolastici regionali, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. A tal fine sono

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda l'utilizzazione delle risorse dedicate ai percorsi formativi rivolti all'apprendistato²⁹.

Infatti, l'art. 1, comma 8, della legge n. 260/2019 ha introdotto un incentivo per le assunzioni di apprendistato di primo livello avvenute entro il 31 dicembre 2020. Dal report mensile gennaio-ottobre 2020 redatto a cura del Coordinamento Generale Statistico attuariale - DC Entrate - DC Tecnologia, Informatica e Innovazione Osservatorio sul Precariato *Dati sui nuovi rapporti di lavoro* e pubblicato sul sito dell'INPS, emerge che, nel periodo gennaio-ottobre 2020, le assunzioni in apprendistato risultano maggiori rispetto al corrispondente periodo 2019; i rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo, per il medesimo periodo, risultano ancora in crescita (10 per cento sul corrispondente periodo del 2019). Permane positivo a ottobre 2020, pur continuando sempre a ridursi, il saldo annualizzato dei rapporti di lavoro di apprendistato (+8.000), che identifica la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro (differenza tra le posizioni di lavoro in essere alla fine del mese osservato rispetto al valore analogo alla medesima data dell'anno precedente).

3.1.5. Il programma “Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione”

Il programma “Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione” presenta uno stanziamento definitivo di 481,9 milioni, di cui 5 milioni da decreti Covid-19. Queste ultime risorse sono state utilizzate per l'acquisto di corsi di formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza, imputate alla categoria economica “Consumi intermedi” e tutte impegnate e pagate. L'intero stanziamento definitivo è da attribuire alla sola spesa corrente e dal confronto con il 2019, per il 2020 emerge che gli impegni lordi aumentano del 12 per cento, i pagamenti sulla competenza evidenziano un calo pari al -9,5 per cento, salgono, invece, i pagamenti totali del 27,2 per cento.

Il sistema informativo del Ministero indica per l'a.s. 2020/2021 in 84.808 posti il contingente autorizzato per le immissioni in ruolo a tempo indeterminato di personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi al termine delle operazioni di mobilità³⁰.

state stanziare specifiche risorse a valere sul “Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19” istituito dall'art. 235 del d.l. n. 34/2020 (si precisa che la dotazione iniziale del fondo prevista dal citato articolo 235 è stata successivamente incrementata dall'art. 32, comma 3, del d.l. n. 104/2020). Tali risorse sono state ripartite tra gli uffici scolastici regionali per il 50 per cento sulla base del numero degli alunni e per il rimanente 50 per cento, proporzionalmente sulla base dei fabbisogni rilevati dagli uffici scolastici regionali, tramite l'emanazione dei decreti interministeriali prot. n. 95 del 10 agosto 2020 e prot. n. 109 del 28 agosto 2020.

²⁹ La legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 281, ha stabilito per l'esercizio finanziario 2019, un incremento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero euro 75 milioni per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, di 50 milioni, portando così il finanziamento a 125 milioni limitatamente al 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS). Il comma 8 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha introdotto un nuovo incentivo per le assunzioni in apprendistato di primo livello (art. 43 d.lgs. n. 81/2015) avvenute entro il 31 dicembre 2020. Il legislatore ha previsto per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a 9, lo 0 per cento dell'aliquota imponibile, inerente i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, passati i quali tornerà in vigore l'aliquota a carico del datore di lavoro prevista per la generalità degli apprendisti; per le imprese con requisiti dimensionali sopra i 9 dipendenti il 5 per cento dell'aliquota contributiva per l'intera durata del rapporto di apprendistato.

³⁰ Le immissioni in ruolo del personale docente relative all'anno scolastico 2020/21 sono state disposte, per il 50 per cento dalle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e per il 50 per cento dalle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il d.lgs. 13 aprile 2017 n. 59, all'articolo 17, comma 2, ha precisato che il 50 per cento dei posti di personale docente vacanti e disponibili è coperto annualmente, fermo restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Tra le varie misure riguardanti il reclutamento, si segnala in particolare che, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, si è prevista la possibilità, per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie utili per le immissioni in ruolo, di presentare istanza, ai fini dell'immissione in ruolo, in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. L'applicazione di tale procedura è stata realizzata con il decreto ministeriale 8 giugno 2020 n. 25.

Per ciò che attiene l'indizione di concorsi ordinari per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado giova rilevare che l'articolo 230, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto un incremento del numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria e straordinaria, tuttavia sono ancora in corso le procedure straordinarie finalizzate all'immissione in ruolo del personale.

Nell'ambito del programma risultano stanziati risorse pari a 386,7 milioni, a sostegno delle spese per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado tramite la carta elettronica. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107, del 13 luglio 2015 ha previsto una Carta elettronica del valore di 500 euro annui a beneficio dei singoli docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, da utilizzare per la formazione e l'aggiornamento. Il dPCM del 28 novembre 2016 ha regolato l'attuazione dell'iniziativa, disponendo, che il Ministero, si avvalga di Consap per gli adempimenti legati all'acquisizione, verifica e liquidazione delle fatture emesse dagli esercenti aderenti all'iniziativa e acquisite attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) dedicato alla trasmissione delle fatture elettroniche destinate alla PA. Il Disciplinare di affidamento dell'attività, del 29 dicembre 2016, è stato rinnovato per ulteriori tre anni.

L'hardware e l'aggiornamento professionale³¹ sono gli ambiti dei beni e servizi ai quali i docenti si sono rivolti, usufruendo della *card*, negli ultimi tre anni tali prodotti risultano acquistati per un totale del 95,80 per cento nel 2017; 94,59 per cento nel 2018; 95,53 per cento nel 2019, nella tabella che segue sono illustrati alcuni dati riferiti all'utilizzo della *card*.

TAVOLA 3

DATI UTILIZZO CARD DOCENTE

ANNO	N. DOCENTI	RISORSE UTILIZZATE	N. BUONI GESTITI
2017/2018	675.766	351.208.306,43	2.038.858
2018/2019	651.790	316.343.534,55	2.111.037
2019/2020	664.707	350.265.224,61	2.208.071

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Relazione MI 2020

3.2. La missione "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria"

La missione ha registrato per il 2020 uno stanziamento definitivo di risorse che incrementa di 7 punti percentuali (sono 9 miliardi nel 2020 rispetto a 8,4 miliardi nel 2019), nel raffronto degli stanziamenti iniziali fra i due anni, nel 2020 l'incremento si è attestato al 4 per cento. In termini di risorse stanziati per interventi assunti dai decreti Covid-19 si osservano risorse allocate per 325 milioni.

Gli impegni lordi, realizzati nel 2020 aumentano del 7,2 per cento rispetto al 2019, i pagamenti registrano un buon incremento, in special modo quelli sulla competenza, completati per 8,7 miliardi, pari a un aumento del 7,4 per cento rispetto al 2019. I pagamenti totali comprensivi di quelli a valere sui residui dell'esercizio precedente sommano a 8,9 miliardi, in aumento del 4,7 per cento rispetto al 2019.

1997, n. 449, mediante scorrimento, prioritariamente, delle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali indette ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

³¹ L'Amministrazione riferisce che dall'analisi dei dati riferiti all'aggiornamento professionale degli insegnanti, si riscontra una crescita dell'acquisto dei libri nel periodo 2017/2020, mentre cala la spesa in corsi di formazione. Nell'ultimo anno scolastico il *trend* in diminuzione dell'acquisto di corsi di formazione è dovuto principalmente all'emergenza sanitaria.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Aumenta la formazione di residui per l'anno, registrandosi residui finali per 504 milioni rispetto ai 479 milioni di residui iniziali.

3.2.1. Il programma “Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore”

Al programma “Diritto allo studio nell'istruzione universitaria” sono imputate le spese sostenute dalle università per la realizzazione di strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario, nello specifico, per il sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore, per le attività di trasporto, per la fornitura di servizi ausiliari destinati principalmente agli studenti, nonché per le spese relative all'acquisto, manutenzione di immobili destinati a residenze universitarie.

In particolare, per quanto riguarda le borse di studio, è previsto, a valere sul cap. 1710, l'apposito Fondo statale integrativo di risorse regionali proporzionalmente fissate (FIS), che per l'esercizio finanziario 2020 presenta uno stanziamento iniziale pari a 267,8 milioni. Si tratta di un fondo di trasferimento alle regioni, che vi attingono in modo proporzionale all'assegnazione, dalle medesime disposta, per il sostegno alle borse di studio a valere sul proprio bilancio, e pertanto interamente impegnato e pagato nell'esercizio³².

A valere su tale Fondo, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 265, ha previsto un incremento delle risorse pari a 31 milioni; successivamente il d.l. n. 34/2020 ha

³² L'art. 18 del d.lgs. 68/2012, come modificato dall'art. 2, comma 2-ter, del d.l. n. 104/2013, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n.128, stabilisce che al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, si provvede attraverso: un Fondo integrativo statale (FIS) per la concessione di borse di studio, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni e da ripartire secondo i criteri e le modalità definiti con il decreto interministeriale che fissa l'importo della borsa di studio; il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente); le risorse proprie delle regioni, pari almeno al 40 per cento dell'assegnazione del Fondo integrativo statale.

Negli ultimi anni, si è registrato un costante intervento finalizzato ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie, al fine di ridurre il numero degli studenti c.d. “idonei non beneficiari”, ossia studenti che, a causa dell'insufficienza dei fondi, non possono essere destinatari dei benefici, pur in possesso dei requisiti di ammissibilità.

Per il 2020, in aggiunta all'incremento delle risorse previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 che è stato pari a 31 milioni di euro, è stato previsto, dall'art. 236, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77, un incremento di 40 milioni di euro. Successivamente, in attuazione del d.lgs. n. 159/2011, articolo 48, comma 1-bis, al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, è stata versata una somma pari ad euro 20.851,00.

Pertanto, il Fondo, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del ministero, è passato a uno stanziamento di 307,8 milioni di euro per il 2020, con un incremento del 42 per cento rispetto allo stanziamento del 2016 che era pari a 216,8 milioni di euro.

Il riparto del FIS è effettuato, di norma, per l'85 per cento in proporzione ai fabbisogni finanziari netti delle regioni e per il 15 per cento sulla base della quota premiale. Qualora l'incidenza complessiva della spesa per studenti idonei, sostenuta dall'insieme delle regioni che accedono alla quota premiale, superi il 50 per cento del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le regioni, la percentuale di quota premiale del FIS sarà pari al 20 per cento. La “quota premiale” del FIS è attribuita esclusivamente alle regioni che, alla data del 30 aprile del medesimo anno del riparto, avranno dedicato risorse proprie in misura superiore al 40 per cento dell'assegnazione del FIS dell'anno precedente, tenendo conto che, in virtù anche di quanto specificato all'art. 18, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 68/2012, nel computo delle risorse proprie non deve essere considerato il gettito derivante dalla tassa regionale e, tenendo conto che le risorse attribuite dallo Stato alle regioni quale quota premiale, non possono essere considerate ai fini del calcolo della quota a carico delle regioni. Il riparto della quota premiale tiene conto della sola quota in valore assoluto di risorse proprie che ecceda il 40 per cento del FIS ed è effettuato sulla base dell'incidenza percentuale della spesa di ciascuna regione ammessa a concorrere a tale quota premiale sul totale della spesa delle Regioni ammesse. Pertanto più alta sarà la percentuale di risorse proprie impiegate dalle regioni rispetto alla soglia mini-ma del 40 per cento, più alta sarà la quota premiale che quella regione otterrà in sede di riparto del FIS.

Si è ritenuto, al termine del primo triennio di attuazione, di intervenire sul d.i. n.798/2017, che aveva cessato la sua vigenza, con alcuni correttivi, emanando il nuovo decreto interministeriale MUR-MEF n. 853/2020 per la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali e la definizione dei criteri di riparto del FIS ai fini della concessione delle borse di studio per il triennio 2020/2022.

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

incrementato ulteriormente il Fondo per un importo di 40 milioni di euro,³³ al fine di sostenere, prioritariamente, gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, una volta soddisfatti gli idonei, dare attuazione agli interventi in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.

Le risorse sono state reperite con definanziamento della Fondazione per il merito, in un primo tempo prevista dall'art. 9, commi 3-16, del d.l. n. 70/2011, convertito con legge n. 106/2011, e successivamente ridenominata "Fondazione articolo 34" dalla legge n. 232/2016, originariamente volta a sostegno di una politica di incentivo e valorizzazione del merito dello studente, a prescindere dalla valutazione del reddito.

Infatti, la medesima legge n. 232/2016 aveva previsto che la Presidenza del Consiglio istituisse una cabina di regia con il compito di avviare le attività previste nelle more della costituzione della *governance* della Fondazione e l'art. 1, comma 286 aveva disposto il finanziamento di borse di studio per 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Era, tuttavia, sin dal principio prevista, al successivo comma 289, una clausola di salvaguardia per cui: *"La quota parte delle risorse di cui al comma 286 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 273 a 288, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario nel Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero"*.

Pertanto, non avviata la Fondazione nei tempi dovuti, l'operatività di detta clausola di salvaguardia ha determinato il riversamento al FIS delle risorse della Fondazione per il merito nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019. Peraltro, già nel 2017 la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 637, aveva previsto l'integrale definanziamento dell'intervento di cui all'art. 1, commi 273-288 della legge 232/2016 a decorrere dall'anno 2020 e aveva spostato stabilmente l'autorizzazione di spesa di 20 milioni di cui all'art. 1, comma 286, ad incremento strutturale del FIS.

Si evidenzia, inoltre, che nello stato di previsione della spesa del MUR la legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, per gli anni 2021, 2022, 2023, non risulta aver previsto il fondo di dotazione di cui al comma 287, che la legge n. 232/2016 aveva disposto per il finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della Fondazione.

Peraltro, il sostegno al merito ha trovato poco supporto anche rispetto ai diversi istituti del prestito d'onore e del prestito d'onore aggiuntivo a borsa di studio previsti dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68. La norma istitutiva, infatti, prevedeva, tra l'altro, l'istituzione di tavoli tecnici incaricati degli approfondimenti necessari alla predisposizione dei decreti ministeriali di fissazione dei criteri di erogazione di detti prestiti destinati agli studenti meritevoli, che sono rimasti fermi nella loro operatività nel corso degli anni, con conseguente mancata applicazione di detti istituti.

Per converso, i più semplici e lineari interventi di tutela dell'accesso allo studio risolti con strumenti generalisti quali l'aumento della *no tax area*, sono più agevolmente realizzabili. Si tratta di forme di esonero dal pagamento delle tasse universitarie, regolate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed estese nell'area di applicabilità dall'adozione del d.l. n. 34/2020 come declinato per le Università dal d.m. 26 giugno 2020, n. 234, e per gli Istituti AFAM, a partire dall'a.a. 2020/2021, dal d.m. 14 luglio 2020, n. 295, che adottano i criteri di riparto delle risorse fra le

³³ Per il 2020, in aggiunta all'incremento delle risorse previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 che è stato pari a 31 milioni di euro, è stato previsto, dall'art. 236, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un incremento di 40 milioni di euro. Successivamente, in attuazione del d.lgs. n. 159/2011, articolo 48, comma 1-bis, al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, è stata versata una somma pari ad euro 20.851,00. Pertanto, il Fondo, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del ministero, è passato a uno stanziamento di 307,8 milioni di euro per il 2020, con un incremento del 42 per cento rispetto allo stanziamento del 2016 che era pari a 216,8 milioni di euro.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

università proporzionalmente a un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dall'applicazione di tali interventi³⁴.

Vale, al riguardo, ricordare, che la legge n. 232/2016, nel ridefinire la disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti universitari, ha disposto che sono totalmente esonerati dal pagamento dello stesso contributo (no *tax area*) sia gli studenti che rientrano nelle fattispecie considerate dall'art. 9, del d.lgs. n. 68/2012, sia quelli che soddisfano congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 1, comma 255, della legge suddetta, fissando, anche, i criteri per la determinazione dell'esonero parziale di determinate categorie di studenti. Inoltre, ai fini sopra indicati, l'art. 1, comma 265, ha previsto un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, a partire dal 2017 che, per il 2020, ammonta a 105 milioni. Con d.m. n. 442 del 10 agosto 2020, art. 9, lett. e) il Ministero ha destinato alle università statali, la suddetta somma per le finalità di cui all'articolo 1, commi 265 e 266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da ripartire tra le università statali, a compensazione del minore gettito da contribuzione studentesca, in proporzione al numero degli studenti dell'a.a. 2019/20 esonerati dal pagamento di ogni contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2012 e dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della citata legge n. 232 del 2016, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso, di cui al d.m. n. 585 dell'8 agosto 2018, adottato per il triennio 2018-2020.

Inoltre, con lo stesso d.m. n. 442/2020 è stato disposto che altre risorse, pari a 165 milioni, previste dall'art. 236, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, al fine di riconoscere ad un maggior numero di studenti l'esonero totale o parziale dal contributo onnicomprensivo annuale, sono da ripartire tra le università statali, a compensazione dell'ulteriore minore gettito da contribuzione studentesca per l'anno 2020/2021.

In attuazione del decreto-legge suddetto, con il d.m. 26 giugno 2020, n. 234, per le Università e con il d.m. 14 luglio 2020, n. 295, per gli Istituti AFAM, a partire dall'a.a. 2020/2021, sono stati individuati i criteri di riparto fra le università in considerazione della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dall'applicazione di tali interventi.

Tali provvedimenti ministeriali hanno previsto, inoltre, due monitoraggi dell'attuazione del dispositivo, finalizzati a raccogliere le informazioni necessarie al calcolo delle assegnazioni, cioè il numero di beneficiari per fascia ISEE e il valore del mancato gettito derivante dagli ulteriori esoneri definiti autonomamente dagli Atenei. Al primo monitoraggio l'assegnazione della prima quota delle risorse per il sostegno degli ulteriori interventi di esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo sugli studenti universitari, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.m. n. 234/2020, è stata pari a 77,9 milioni e l'assegnazione della prima quota per la stessa finalità per gli studenti degli Istituti AFAM, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. i) del d.m. n. 295/2020 è stata pari a 2,6 milioni.

Il Ministero dà conto che, sulla base dei dati disponibili sull'andamento delle immatricolazioni per l'a.a. 2020/2021, si è registrato un aumento degli studenti esonerati del 4 per cento a livello nazionale rispetto all'a.a. 2019/2020 e inoltre, che nel corso del 2021, in occasione dei monitoraggi previsti dai decreti di cui sopra, sarà possibile verificare in modo più puntuale quanto gli interventi abbiano accresciuto la platea degli studenti beneficiari.

Infine, in attuazione del d.lgs. n. 159/2011, articolo 48, comma 1-*bis*, il quale stabilisce che l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) versa il 3 per cento del totale delle somme di cui all'articolo 48, comma 1, del suddetto decreto al FIS, è stata versata sul citato capitolo di bilancio 1710, pg.1

³⁴ Per l'a.a. 2020/2021, oltre alla definizione dei criteri di riparto dello stanziamento disponibile, il Ministero ha assegnato 50 milioni alle università e 2,5 milioni agli Istituti AFAM a compensazione dell'estensione dell'esonero totale, 65 milioni alle università e 3 milioni agli Istituti AFAM a compensazione dell'esonero parziale, nonché 50 milioni alle università e 2,5 milioni agli Istituti AFAM a compensazione dell'esonero totale a cui hanno provveduto autonomamente le università, da suddividere tra gli Atenei in proporzione al costo standard del totale degli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso e tra gli Istituti AFAM in proporzione alla numerosità degli iscritti.

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

la somma pari ad euro 20.851,00. Pertanto, lo stanziamento definitivo del Fondo³⁵ registra un importo finale di 307,8 milioni, che è stato interamente erogato agli Enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio entro l'esercizio finanziario 2020 in due soluzioni: un acconto pari ad euro 169,8 milioni (disposto con d.d. n. 21753 del 7 agosto 2020) e il saldo pari ad euro 138 milioni (disposto con d.d. n. 35286 dell'11 dicembre 2020).

3.2.2. Il programma "Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica"

La riorganizzazione del reclutamento del personale AFAM è disciplinata dal d.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, che avrebbe dovuto entrare in vigore a partire dall'anno accademico 2020/2021, con avvio della prevista programmazione del personale nel corso dei primi mesi del 2020. L'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ha rinviato l'entrata in vigore del suddetto d.P.R. all'anno accademico 2021/2022. Successivamente l'articolo 6, comma 2, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha ulteriormente rinviato l'entrata in vigore all'anno accademico 2022/2023. Il reclutamento del personale docente e non docente è quindi rimasto sostanzialmente immutato nel 2020, rispetto agli anni precedenti.

In particolare, il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato è stato effettuato dal Ministero, nell'ambito delle facoltà assunzionali autorizzate, a valere sulle graduatorie nazionali vigenti.³⁶

Per i posti di docenza vacanti in seguito alle nomine a tempo indeterminato tra quelli presenti nella dotazione organica delle Istituzioni AFAM, il Ministero effettua nomine per la stipula, da parte delle Istituzioni, di contratti a tempo determinato con termine fissato alla conclusione dell'anno accademico. Laddove le graduatorie nazionali siano esaurite, le Istituzioni stipulano contratti a tempo determinato ricorrendo a graduatorie d'istituto, proprie o, laddove esaurite, di altre Istituzioni AFAM.

Per quanto concerne gli incarichi di insegnamento, essi si riferiscono unicamente alle esigenze didattiche delle Istituzioni AFAM cui non si possa fare fronte con il personale in organico, tale fattispecie risulta in crescita a causa dell'aumento del numero di studenti (+50 per cento dal 2000 al 2020) a cui non è seguito un ampliamento delle dotazioni organiche. Ai sensi dell'articolo 1, commi 284 e 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le Istituzioni AFAM possono procedere ad affidare tali incarichi previo espletamento di una procedura comparativa e per una durata annuale rinnovabile per non più di tre anni. L'articolo 1, comma 894, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha specificato che tali incarichi non sono conferibili a personale che abbia un rapporto di lavoro subordinato con la medesima istituzione che conferisce l'incarico.

Poiché è emersa la necessità di limitare il ricorso a tali incarichi "esterni", con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono state stanziare risorse per un ampliamento degli organici, previa ricognizione degli incarichi esterni e con il vincolo successivo di garantire che tale tipologia di incarico diminuisca, per ogni istituzione, in proporzione all'ampliamento dell'organico attribuito.

Nel 2020 è proseguito l'iter attuativo dell'art. 22-*bis* del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede graduali processi

³⁵ In attuazione di quanto previsto dal d.i. MUR-MEF del 12 novembre 2020, n. 853 e del parere positivo espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 novembre 2020, con d.d. n. 138 del 4 dicembre 2020 (registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2020 n. 2353) è stato approvato il riparto complessivo del FIS 2020, elaborato sulla base dei dati forniti dalle Regioni. Con riferimento all'a.a. 2019/2020, i beneficiari delle borse di studio sono stati 224.177 a fronte di 231.258 idonei, per un grado di soddisfazione pari al 96,94 per cento.

³⁶ Si tratta delle: graduatorie ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n.417; graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; graduatorie di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

di statizzazione e razionalizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti di cui all'art. 19, commi 4 e 5-*bis*, del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128³⁷. La statizzazione doveva essere disposta con decreto del Ministro dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020, termine poi differito, al 31 dicembre 2021, dal d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020, tuttavia, con la modifica normativa attuata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178³⁸, non è più previsto il termine per la conclusione del processo di statizzazione e il Ministero riferisce che il processo potrà essere completato nel corso del 2021.

Per l'attuazione dei processi di graduale statizzazione e razionalizzazione – nonché, nelle more del completamento di ognuno di essi, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti – è stata prevista l'istituzione di un "Fondo per la statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali", capitolo 1750, che, nel 2020, ha registrato risorse pari a 55 milioni. Tale somma è stata impegnata e trasferita, a favore degli Istituti superiori di studi musicali non statali e Accademie non statali di belle arti, con il d.d. n. 643 dell'11 maggio 2020 e il d.d. n. 1154 del 22 luglio 2020 per 15 milioni per ciascun decreto e con d.d. n. 1832 dell'11 novembre 2020 per la restante somma di 25 milioni.

In merito all'attività di misurazione e accreditamento dell'offerta formativa AFAM relativa all'anno 2020, sono stati accreditati 39 nuovi corsi biennali di secondo livello del settore musicale statale e sono state autorizzate modifiche a 73 corsi biennali di secondo livello del medesimo settore musicale statale e a 7 corsi di secondo livello per il settore delle Accademie. Sono state inoltre autorizzate modifiche a 177 corsi triennali di primo livello già attivi presso le istituzioni statali musicali e a 55 corsi triennali di primo livello già attivi presso le istituzioni private accreditate ex art. 11 d.P.R. 212/2005. Sono stati, inoltre, autorizzati 32 nuovi corsi triennali di primo livello per il settore musicale statale, 8 nuovi corsi triennali di I livello per le Accademie, 4 nuovi corsi di primo livello presso le istituzioni private accreditate ex art. 11 del d.P.R. 212/05. Sono stati inoltre accreditati nel 2020: un Master di I livello dell'Accademia Nazionale della Danza, 8 Master di I livello e 7 Master di II livello afferenti al settore musicale, 1 Master di I livello del settore delle accademie di belle arti e 10 Master di I livello delle Istituzioni private autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/05.

L'offerta formativa complessiva risulta pertanto incrementata di 110 corsi se si esclude la modifica dei piani formativi dei corsi che erano stati già autorizzati negli anni passati che non ha comportato una modifica del dato numerico dei corsi esistenti. Con il decreto ministeriale n. 287 del 6 luglio 2020 è stato definito l'ordinamento didattico del corso di diploma accademico di primo livello (DAPL 11) in "Cinema, fotografia, audiovisivo" a completamento del Regolamento Ministeriale con il quale è stata istituita la nuova scuola di "Cinema, fotografia e audiovisivo".

³⁷ Hanno presentato domanda di statizzazione tutti gli Istituti musicali non statali con l'eccezione di Aosta (Bergamo, Caltanissetta, Catania, Cremona, Gallarate (VA), Livorno, Lucca, Modena e Carpi, Nocera Tirinese (CZ), Pavia, Ravenna, Reggio Emilia, Ribera (AG), Rimini, Siena, Taranto, Terni) e tutte accademie non statali finanziate dagli enti locali di all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Accademie di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna, Verona). Con d.m. n. 29 del 27 gennaio 2020 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle istanze presentate con il compito di provvedere altresì a definire la proposta di dotazione organica di ciascuna Istituzione, da allegare al provvedimento di statizzazione. La citata Commissione che ha avviato dal mese di febbraio 2020 l'esame delle istanze di statizzazione pervenute, non ha potuto completare i propri lavori in assenza del dPCM di cui all'art. 22-*bis*, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 50/2017 finalizzato a definire i criteri per l'individuazione delle dotazioni organiche delle Istituzioni.

³⁸ La legge n. 178/2020, all'art. 1, comma 887, ha modificato la disciplina per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell'ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni previsto dal d.l. n. 50/2017 convertito, con modificazioni con legge n. 96/2017, art. 22-*bis*). In particolare, nel confermare che, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, i limiti massimi sono costituiti dal personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017 (legge n. 96/2017), anche con contratto di lavoro flessibile, ha stabilito che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato riguarda il personale docente e non docente in servizio, a tempo determinato e indeterminato, presso le medesime istituzioni alla medesima data (e non più alla data di conclusione del processo di statizzazione).

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

3.2.3. Il programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria”

Il programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” finanzia, tra l’altro, le spese di funzionamento delle università a valere sul Fondo di funzionamento ordinario (FFO, cap. 1694), per la parte corrente, nonché trasferimenti alle università per interventi di edilizia universitaria (cap. 7264) e il “Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche” (cap. 7266), per la parte capitale.

L’FFO è di essenziale importanza per le Università, dato che, nonostante l’intento politico di dare incentivo al principio dell’autonomia, quest’ultime trovano sostegno finanziario in via decisamente principale nel trasferimento annuale dallo Stato a valere su detto Fondo.

Per il 2020, il fondo, che registrava una dotazione iniziale pari a 7,6 miliardi, si è attestato nello stanziamento definitivo a 7,9 miliardi, è stato incrementato di 180 milioni (pg. 1) e di 75 75 milioni (pg. 11) ai sensi dell’art. 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, integrato dall’art. 236, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza, con destinazione di somme, da ripartirsi tra le università pubbliche e private non telematiche, all’adozione di misure straordinarie di sicurezza delle sedi, alla sanificazione dei locali, all’implementazione delle disposizioni di distanziamento, alla dotazione di dispositivi di protezione individuale e connessi costi di formazione per la sicurezza.

Successivamente il “decreto rilancio” ha provveduto ad incrementare ulteriormente il fondo di 15 milioni da ripartire in proporzione al numero di dottorandi con borsa nell’a.a. 2019/2020, richiedenti la proroga secondo legge della durata del corso, come rilevati nell’anagrafe nazionale degli studenti (art. 236, comma 5, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34) e di 165 milioni da ripartire tra le università statali, a compensazione dell’ulteriore minore gettito da contribuzione studentesca per l’anno 2020/2021 (art. 236, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Giova inoltre ricordare che, a valere su detto Fondo di finanziamento ordinario, l’art.1, comma 314, della legge 232/2016, istituisce nel Fondo stesso una sezione denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Tale Fondo ha come fine quello di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica e didattica nonché per il potenziamento della ricerca orientata ad “Industria 4.0”.

Pertanto, il Fondo è destinato ai migliori 180 Dipartimenti delle università statali italiane, per permettere un progetto dipartimentale di sviluppo, quinquennale³⁹, in cui l’utilizzo del finanziamento è finalizzato al reclutamento, alla premialità, all’investimento in infrastrutture per la ricerca, allo svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione. Il reclutamento costituisce la principale voce di spesa, con l’utilizzo di almeno il 50 per cento e non più del 70 per cento delle risorse, delle quali minimo il 25 per cento per le chiamate di professori esterni e minimo il 25 per cento per il reclutamento di ricercatori di tipo b). L’importo annuale del finanziamento per ciascun Dipartimento è pari, in media, a 1,3 milioni, per i Dipartimenti appartenenti alle aree scientifico-tecnologiche l’importo è aumentato di 250.000 euro annui da utilizzare in spese per le infrastrutture. Il Ministero dà conto che i Dipartimenti beneficiari del finanziamento hanno concluso nel 2020 il terzo anno di attività e che, a conclusione del

³⁹ La legge 11 dicembre 2016, n. 232, art.337, disciplina: “Entro il 31 gennaio dell’ultimo anno di erogazione del finanziamento di cui al comma 332, l’università, per ogni dipartimento, è tenuta a presentare alla commissione di cui al comma 318 una relazione contenente il rendiconto concernente l’utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal medesimo finanziamento e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel progetto di cui al comma 323, lettere b) e c). La commissione, entro tre mesi dalla presentazione della relazione, riscontrata la corrispondenza tra l’utilizzazione delle risorse economiche e gli obiettivi del progetto, verificato il rispetto delle modalità di utilizzazione di cui al comma 335, esprime il proprio motivato giudizio. In caso di giudizio negativo, l’università non può presentare per lo stesso dipartimento la domanda diretta all’ottenimento, per il quinquennio successivo, del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317.”

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

monitoraggio sull'utilizzo delle risorse e sull'andamento delle azioni, con riferimento all'anno 2020, sarà dato corso all'erogazione della quota relativa.

Nonostante la natura del FFO, fondo di trasferimento ad altre amministrazioni, si registra comunque a fine esercizio 2020 la formazione di residui sul capitolo, dovuta alla tempistica dell'adozione del decreto ministeriale di riparto delle somme tra gli Atenei, adottato per il 2020 in data 10 agosto (si tratta del d.m. n. 442 del 10 agosto 2020), giustificata dal Ministero con la necessità di acquisire dati e informazioni necessari alla quantificazione.

A valere sull'FFO sono anche le risorse stanziare dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, al comma 409, per l'istituzione, in via sperimentale della Scuola superiore meridionale (SSM) presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, per il triennio accademico dal 2019/2020 al 2021/2022⁴⁰. Detta Scuola superiore è chiamata a sviluppare il settore post-dottorale creando sinergie con le altre Scuole e Università.

A tal riguardo, il Ministero riferisce che i primi mesi di attività della Scuola hanno registrato numerosi interventi di organizzazione e programmazione.

Appaiono, tra l'altro, le modifiche apportate nel corso del 2020 alla disciplina della Scuola, in particolare, con il d.l. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con legge 6 giugno 2020, n. 41, art. 7 *quinquies*, è stata disposta la possibilità di avviare il processo per l'autonomia già a decorrere dal secondo anno di operatività e non più al termine del terzo anno e sono stati definiti in modo più dettagliato i compiti del Comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, il quale dovrà curare l'attuazione del piano strategico dell'offerta formativa, coordinarne le attività discendenti e formulare ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.

Nella tavola sottostante sono esposti alcuni dati sulla crescita delle attività della Scuola⁴¹.

TAVOLA 4

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

	2019	2020	2021 (stima)
Aree tematiche della Scuola	3	7	10
Borse di dottorato	18	42	60
Allievi Ordinari	30	60	90
Assegnisti di ricerca	9	18	54
Personale Dirigente e TA coinvolto	5	16	16
Personale Docente e Ricercatore coinvolto	20	56	80

Fonte: Relazione MUR 2020

⁴⁰ Legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'art. 412, disciplina: "Per le attività della Scuola superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025."

⁴¹ Nel corso del 2020, in attuazione del piano triennale per l'a.a. 2020/2021 la SSM ha attivato 7 dottorati per complessive 42 nuove borse. I dottorati sono di durata quadriennale, l'impegno programmatico di spesa complessivo per l'intero quadriennio riferito al ciclo dottorale avviato con l'a.a. 2020/2021 è di 4,7 milioni; a ciascuna area dottorale, inoltre, è stato attribuito, un fondo per le spese ordinarie di 50 mila euro. Relativamente agli Allievi Ordinari, che per l'a.a. 2019/2020 ammontavano a 30, per l'a.a.2020/2021 è stata indetta la selezione per 60 Allievi Ordinari cui assicurare attività formativa integrativa nonché i benefici caratterizzanti lo status di Allievo Ordinario di Scuola Superiore. L'impegno programmatico di spesa complessivo per il triennio è di circa 216 mila euro. Per l'a.a.2021/2022 dovranno essere indette selezioni per 90 Allievi Ordinari. Sono state indette le procedure di selezione per il conferimento di 18 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto (SSM). L'impegno necessario a coprire tale azione per l'intera durata dell'intervento è di circa 2,5 milioni. Inoltre, è stato riconosciuto un budget integrativo di 3.500 euro annui per ciascun *junior fellow*, e di 4.500 euro annui per i senior, per le attività di studio e ricerca, per complessivi 72.000 mila euro.

In considerazione dell'ampliamento delle attività di didattica e di ricerca, sono previste, per l'a.a. 2021/2022 ulteriori selezioni di assegnisti per complessive 54 nuove posizioni.

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Sul versante delle infrastrutture, al fine di individuare sedi proprie della Scuola e prima di indire una manifestazione di interesse aperta al territorio, l'Ateneo, attraverso la competente Ripartizione Edilizia, ha contattato il Demanio e l'amministrazione comunale per verificare l'eventuale disponibilità di immobili da adibire a sede e/o residenza. Nelle more sono stati messi a disposizione della Scuola ampi ambienti riqualificati e avviati gli interventi edilizi su altri spazi da destinare alle attività a regime della Scuola. In particolare, si è provveduto a individuare, ristrutturare e attrezzare una prima sede provvisoria nella sede universitaria di San Marcellino dove attualmente la SSM sta svolgendo le proprie attività⁴².

È stato, poi, costituito solo a dicembre 2020, peraltro con uno stanziamento di 91 mila euro per l'anno, il capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero relativo al Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, volto al finanziamento di forme di sostegno agli studenti, ad assegni di ricerca, e a studi e ricerche inerenti allo sviluppo del Mezzogiorno, da erogare alle università aventi sede nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche. Il Fondo, previsto dall'art. 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, doveva essere finanziato dall'esercizio di un'opzione dell'imposta sostitutiva dei redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, con versamento delle somme al bilancio dello Stato e loro riassegnazione allo stato di previsione del Ministero. A tal riguardo il Ministero dà conto di aver provveduto a richiedere la conservazione dello stanziamento ai fini del suo utilizzo nell'esercizio 2021, ai sensi dell'art 34, comma 6-bis, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

Va rilevato che, se per la spesa corrente l'erogazione dei trasferimenti alle università si perfeziona solo dopo la metà dell'esercizio a causa dei rilevamenti e delle procedure interne al Dicastero per la quantificazione, peraltro ricostruibili dai singoli atenei quanto meno sulla base di una proiezione dello storico, per la parte capitale è la stessa procedura di spesa facente capo al Ministero, ovvero alle università e al meccanismo di trasferimento, se si tratta di contributi, che si caratterizza per ritardi di ben diverso ordine. Infatti, i tempi di progettazione di lavori e di scelta di contraenti determinano sui capitoli del programma in esame la formazione di residui di stanziamento e di residui propri in misura ingente, risalenti a volte anche al decennio, rispetto a decisioni di investimento addirittura precedenti. A valere sul capitolo 7264 "Contributi per interventi di edilizia universitaria" sono, tra l'altro, presenti residui di provenienza risalente per opere come il polo universitario di "Erzelli" di Genova, articolazione universitaria di studi di ingegneria e tecnica, progettato sin dal 2006 e attualmente in una situazione di stallo, in attesa della stesura di un Accordo di programma quadro in grado di far convergere le istanze dell'amministrazione e dei privati coinvolti per la definizione dei "tempi (cronoprogramma), (de)le responsabilità e (de)i costi dell'opera"⁴³. A tal riguardo, il Ministero riferisce come non

⁴² In merito alla residenzialità degli Alievi da ospitare gratuitamente in un'unica struttura, in attesa di selezionare una sede propria, è stata sottoscritta con l'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (ADISURC) una convenzione di durata annuale rinnovabile in virtù della quale sono messe a disposizione trenta posti letto.

Nel corso del 2020, in considerazione dell'ampliamento delle attività della Scuola, e dell'allocatione di alcune fra esse in prossimità di altre strutture di ricerca universitaria ubicate in altre aree cittadine, sono stati individuati nelle more dell'acquisto di nuovi edifici, spazi dell'Ateneo da ristrutturare e riqualificare rendendoli funzionali alle nuove attività di ricerca, didattica e formazione in capo alla Scuola. Al fine di gestire le selezioni per le diverse posizioni attivate dalla Scuola – da allievo ordinario ad assegnista, da dottorando, a ricercatore a tempo determinato, è stato stabilito lo sviluppo o, la realizzazione di un apposito gestionale informatico, interoperante con l'anagrafica e base dati della Scuola, tale intervento prevede un impegno di spesa di 50 mila euro. Inoltre, sono state avviate le attività volte alla progettazione e realizzazione di un centro di calcolo e un laboratorio multimediale e cultura visuale. A tal fine si è proceduto alla identificazione dei fabbisogni tecnici e delle caratteristiche dell'infrastruttura di rete, tali azioni prevedono l'utilizzo di 3,3 milioni.

⁴³ Nell'area parco degli Erzelli citata nel testo, si trova, invece, il Centro per le Tecnologie Umane presso il parco scientifico tecnologico degli Erzelli, la seconda sede scientifica dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), centro di ricerca scientifica nei settori della robotica, dei materiali, della biomedicina e delle neuroscienze, istituito dall'art. 4 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 come Fondazione di diritto privato ai sensi

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

sia stato possibile “*pervenire ancora all’adozione di un decreto interministeriale MIUR – MEF di utilizzo dei contributi pluriennali così come stabilito dall’art. 1, comma 512 della legge 296/2006*”. A fine 2020 sul capitolo citato (capitolo 7264) sono presenti residui di lett. C) per quasi 35 milioni rivenienti dagli esercizi 2012, 2013, e dal 2016 al 2020, nonché residui lett. F per 10 milioni, provenienti dagli esercizi 2010 e 2011, con somme in perenzione provenienti dal 2008, 2009, 2014 e 2015 per oltre 20 milioni. Ulteriori 10 milioni di residui di lett. f) sono presenti sul cap. 9501 dedicato a “*somme da erogare a pagamento delle quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle università*”, nello specifico, per l’insediamento della sede universitaria suddetta.

Ulteriori residui si sono formati sul medesimo capitolo di spesa rispetto a lavori di interventi di edilizia progettati a favore delle università di Roma La Sapienza, Tor Vergata e Roma tre (29 milioni di euro di residui di lett. C) sul cap. di spesa 7264, pg. 29 e cap. 9501) e per le università di Bologna, Torino e Napoli, Federico II (12,1 milioni sul cap. 9501, pg. 31), per le quali sono stati impegnati contributi pluriennali per il decennio 2006-2016, erogati per le quote relative al periodo 2006-2009.

Non si sono formati residui a valere sul Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature previsto dall’art. 5, comma 1, lett. b), della legge 24 dicembre 1993, n. 53, rivolto alle università statali come fondo cui attingere per la quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature (cap. 7266), oggetto di trasferimento integrale in corso d’anno delle quote spettanti agli atenei.

Lo stanziamento di 60 milioni ivi previsto dalla legge n. 160/2019, in aumento rispetto ai soli 20 milioni dell’anno precedente, è stato destinato al cofinanziamento dei programmi d’intervento delle Istituzioni universitarie statali, comprese quelle ad ordinamento speciale, attuati nel corso del 2020, finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture digitali, compresi i costi necessari all’utilizzo delle stesse, alla formazione del personale e all’acquisto di dispositivi hardware e di licenze software, e ripartito secondo i criteri del d.m. 13 maggio 2020, n. 81, tenuto conto dell’esigenza di mettere a disposizione degli Atenei le risorse necessarie per la realizzazione di interventi fondamentali per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla riorganizzazione delle attività istituzionali, comprese quelle didattiche con modalità a distanza. L’operatività relativa a dette spese deve essere rendicontata entro la data del 30 aprile 2021, a pena di redistribuzione ad altre Università della parte non “utilizzata”.

3.3. La missione “*Ricerca e innovazione*”

3.3.1. Il programma “*Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata*”

Nel 2020 sono proseguite le attività progettuali avviate nei precedenti anni nell’ambito del Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020, approvato nel corso del 2016.

Il Comitato interministeriale ha approvato con delibera n. 74/2020 il nuovo Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 (PNR), alla cui attuazione concorrono risorse di bilancio del Ministero dell’università e la ricerca, i fondi strutturali e di investimento europei, i fondi nazionali destinati alla politica di coesione e i programmi europei a gestione diretta (Horizon Europe, InvestEU, Europa digitale, Erasmus+, Europa Creativa, LIFE). Al fine di rafforzare le misure di sostegno per la ricerca scientifica indicate nel PNR e garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica, coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione dell’UE, Horizon Europe, è stato istituito il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (capitolo 7730, pg. 1), con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021.

dell’art. 14 del c.c. e finanziato al 100 per cento dallo Stato con emissione da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di obbligazioni e contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro, da rimborsarsi da parte del MEF a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, secondo modalità da stabilire con propri decreti.

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Prosegue anche per l'anno accademico 2020-2021 l'attuazione delle misure a sostegno del capitale umano previste dal PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 nell'ambito dell'Asse I "Investimenti in capitale umano" – Azione I.1 Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale – con un importo di 16 milioni di euro, per la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale in coerenza con le necessità del sistema produttivo nazionale e con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente.

A queste risorse si aggiungono 10 milioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nell'ambito del Piano Stralcio Ricerca e Innovazione 2015-2017, Asse "Capitale Umano", destinati al finanziamento di borse di ricerca incentrate sulle tematiche riguardanti le aree interne e marginalizzate del Paese, attrazione e mobilità internazionale (*attraction and international mobility*). Il Piano stralcio è costituito da due linee, la prima volta a favorire la mobilità dei ricercatori. Si sostiene, infatti, la contrattualizzazione come ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a della legge 240/2010, di soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di quattro anni alla data dell'avviso del Ministero, da indirizzare alla mobilità internazionale. La seconda linea è volta ad attrarre ricercatori sostenendo la contrattualizzazione, come ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di otto anni alla data dell'avviso del Ministero, operanti presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON R&I 2014-2020 o anche all'estero.

Al 31 dicembre 2020 risultano attive 315 proposte-attività per un finanziamento totale di 86 milioni a valere sul PON Ricerca e Innovazione 2014-2020. Con d.d. n. 1621 del 12 agosto 2019 è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per l'ammissione a finanziamento di ulteriori 95 proposte fino a concorrenza dei 110 milioni a valere sul Programma Operativo Complementare al PON (POC).

Giunto alla sua terza edizione, il bando FARE Ricerca in Italia permette a università ed enti pubblici di ricerca di garantire un finanziamento aggiuntivo a favore dei ricercatori che abbiano vinto bandi del Consiglio Europeo per la Ricerca (ERC) e che abbiano scelto come sede principale di svolgimento della loro ricerca l'istituzione italiana beneficiaria. I soggetti ammessi a presentare la proposta progettuale sono i *Principal Investigator* vincitori di *grants ERC (Starting grant, Consolidator grant o Advanced grant)*, nell'ambito del programma di finanziamento UE per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, che abbiano scelto una *host Institution* italiana. I beneficiari del contributo, invece, sono le università e le istituzioni universitarie con sede operativa in tutto il territorio nazionale. I progetti presentati devono avere carattere aggiuntivo rispetto alle attività finanziate dall'ERC e prevedere un investimento che abbia una consistenza finanziaria pari ad un massimo del 20 per cento della sovvenzione riconosciuta dal Consiglio Europeo per la Ricerca, riproporzionato in funzione del tempo residuo del progetto ERC, e comunque non oltre l'importo di 500mila euro. Le risorse disponibili ammontano complessivamente ad oltre 24,2 milioni di euro, al lordo del 3 per cento per le attività di monitoraggio e valutazione dei progetti, a valere sul Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

Nel mese di luglio 2017, è stato pubblicato il Bando da 497 milioni per finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, per incentivare la cooperazione fra pubblico e privato e rilanciare il sistema nazionale. Il Bando punta fra l'altro a favorire l'applicazione industriale dei risultati scientifici, con lo scopo di immettere sui mercati soluzioni, servizi e prodotti innovativi, e a sviluppare politiche di stimolo della ricerca attraverso la promozione della domanda pubblica. È un investimento che guarda al rafforzamento del Paese, anche in un'ottica di competizione internazionale che contribuisce a rafforzare una società e un'economia basate sulla conoscenza. Al 31 dicembre 2020 risultavano 117 progetti decretati, per un monte complessivo di agevolazioni pari a 428,8 milioni. L'attività di decretazione ha riguardato anche quei progetti aggiuntivi (37) che risultavano dotati di copertura finanziaria in esito all'adozione del d.d. n. 551 del 27 aprile 2020, con il quale si era proceduto all'assegnazione di ulteriori 54,2 milioni, stanziati con d.d. n. 2570 del 19 dicembre 2019. Al 31 dicembre 2020, per 91 dei 117 progetti risulta finalizzato l'iter di contrattualizzazione, con la relativa stipula degli atti d'obbligo, il valore delle agevolazioni dei progetti contrattualizzati può essere quantificato in 339,8 milioni.